



Roma, il
Prot.

Ordine d'Acquisto

Numero ordine: 450000342
Tipo Ordine: ZODA Oda Federservizi
Data Creazione: 23.11.2018
Buyer: Ufficio Legale FCS
Creatore Oda: SA-PADULA

DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Codice destinatario: M5UXCR1
PEC:

Spett.le

VACCARO EVANGELISTA
VIA TERRACINA 3
80016, marano di napoli, IT

Si prega di restituire il presente Ordine, controfirmato per accettazione, all'indirizzo e-mail info@federcalciosrl.it o all'indirizzo e-mail pec: federcalciosrl@pec.it.

Il numero e la data dell'Ordine dovranno essere riportati nel documento di trasporto, nella fattura e in tutta la corrispondenza relativa al presente Ordine.

Per richieste di informazioni riguardanti le fatturazioni e i pagamenti inviare e-mail all'indirizzo amministrazione@federcalciosrl.it

Condizioni Pagamento: 60 GG DF FM

Divisa: EUR

Oggetto:

Weah

Posizione	Articolo	Descrizione	Data Consegna	Valore Netto
00010	5000052	Manutenzioni edili ordinari	24.05.2018	0,01
Valore Totale IVA esclusa:				0,01

FEDERCALCIO Servizi Srl

Via Campania, 47 - 00187 ROMA - ITALIA - Telefoni + 39 06 42014288 - + 39 06 42020808
Fax + 39 06 8415027 - E-mail: info@federcalciosrl.it - federcalciosrl@pec.it
C.C.I.A.A. Roma 141567 - C.F. 05166650589 - P.IVA 01365881000 - cod. Trib. 66/48
Cap. Soc. 37.600.000 € i.v. - Socio Unico F.I.G.C. - Soc. soggetta alla dir. e coord. della F.I.G.C.



ALLEGATI ODA	SI/NO
1. Contratto specifico	
2. Documentazione Tecnica (dettaglio beni e/o servizi ordinati)	
3. Condizioni Generali di acquisto beni e/o servizi - Federcalcio Servizi S.r.l	
4. Informativa sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione/emergenza di Federcalcio Servizi S.r.l.	
5. DUVRI	

DOCUMENTI CONSEGNATI DAL FORNITORE	SI/NO
<input type="checkbox"/> Visura camerale/Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato/	
<input type="checkbox"/> Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445	
<input type="checkbox"/> DURC in corso di validità	
<input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	

IL COMMITTENTE

(Timbro e Firma)

Il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni del presente documento, nonché degli allegati allo stesso, indicati nella tabella denominata "**ALLEGATI AL PRESENTE ODA**". Il Fornitore dichiara e conferma inoltre, di aver consegnato i documenti richiesti per il perfezionamento del presente ordine ed indicati nella tabella denominata "**DOCUMENTI CONSEGNATI DAL FORNITORE**".

Per accettazione
IL FORNITORE

APPROVAZIONE SPECIFICA.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti clausole riportate nelle condizioni generali di contratto allegato al presente ordine: Art. 4. (Consegna dei beni/Fornitura dei servizi), Art.6.(Verifica del rapporto di lavoro) Art.8. (Riservatezza) Art. 9.(Recesso) Art. 10.(Diffida ad adempiere e Risoluzione) Art. 13. (Subappalto e sub affidamento) Art. 15. (Brevetti industriali e diritti d'autore) Art. 16.(Divieto di cessione del Contratto) Art. 17.(Cessione del credito) Art. 18.(Penali) Art.19. (Responsabilità) Art. 20. (Responsabilità in materia ambientale) Art.22. (Divieti) Art.23. (Codice Etico - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) Art. 24. (Foro competente)

Per accettazione e approvazione
specifica
IL FORNITORE

(Timbro e Firma)



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto trovano applicazione in tutti i rapporti perfezionati mediante, lettera commerciale, di incarico/affidamento, ordine di acquisto, (d'ora in avanti, Contratto), aventi ad oggetto l'acquisizione di beni e servizi da parte di Federcalcio servizi S.r.l. (d'ora in avanti, Federcalcio Servizi), per quanto non previsto dai Contratti stessi.

Art. 2. - Normativa applicabile

1. Oltre che dalle disposizioni previste dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, le forniture di beni e l'erogazione dei servizi sono disciplinate, in via graduata, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dalle norme del Codice civile e leggi complementari.

Art. 3. - Contratti

1. La fornitura dei beni o l'erogazione dei servizi potrà avvenire da parte dell'operatore economico selezionato (d'ora in avanti, Fornitore) solo a seguito di formalizzazione da parte di Federcalcio Servizi di apposito Contratto. Per la gestione del Contratto, anche ai fini della definizione delle eventuali questioni operative che dovessero insorgere nell'esecuzione dello stesso, nonché per la gestione dei rapporti amministrativi, il Fornitore dovrà relazionarsi unicamente con la persona designata quale Referente per l'acquisto da Federcalcio Servizi, indicata nel Contratto stesso.

Art. 4. - Consegna dei beni/Fornitura dei servizi

1. Il Fornitore dovrà consegnare i beni oggetto di fornitura, con ogni onere, cura e spesa a carico del medesimo, assumendone i relativi rischi, nei luoghi (locali, piano, stanza) ed entro i termini indicati nel Contratto. La consegna potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16.00, giorni festivi esclusi.

2. Per ogni consegna dovrà essere redatto, in duplice copia, il documento di trasporto, compilato secondo la legislazione pro tempore vigente. Il documento di trasporto dovrà riportare: i) la data del Contratto ed il numero di ordine progressivo di quest'ultimo, ii) la descrizione e la quantità dei beni consegnati. 3. La firma apposta sul documento di trasporto dall'incaricato di Federcalcio Servizi attesta esclusivamente l'integrità degli imballaggi e degli involucri in cui i beni sono contenuti.

Federcalcio Servizi si riserva pertanto la facoltà di accertare le difformità ed i vizi quantitativi e qualitativi dei prodotti consegnati in un successivo momento, secondo quanto stabilito nel successivo articolo.

4. Non sono ammesse consegne parziali o frazionate, salvo che non sia espressamente previsto nel Contratto.

Art. 5. - Accesso ai locali

L'accesso del Fornitore e di suo personale ai locali di

degli Uffici FIGC, o di altre diverse sedi indicate dal Committente, potrà essere consentito nel rispetto delle indicazioni e direttive fornite dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto indicato da Federcalcio e comunque nel rispetto procedure interne che regolano gli accessi adottate da FIGC ed ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente rapporto contrattuale. Il personale del Fornitore, in ogni caso, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dal Fornitore medesimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità di Federcalcio.

Il Fornitore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti di Federcalcio. Il Fornitore dovrà altresì munire tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto di contratto di Tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dagli art. 18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 6. - Verifica di conformità dei beni e servizi

1. L'accettazione dei beni consegnati o dei servizi erogati avverrà a seguito di verifica di conformità degli stessi. I beni o servizi risultati non conformi, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, rispetto a quanto previsto dal Contratto, s'intenderanno come non consegnati o non erogati e saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni ovvero a reiterare i servizi nel termine comunicato da Federcalcio Servizi ed a porre in essere, oltre l'adempimento a perfetta regola d'arte, le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del Contratto.

2. Federcalcio Servizi procederà al pagamento del corrispettivo o del saldo del medesimo, nonché allo svincolo della cauzione, che fosse stata eventualmente prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

Art. 7. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore, per l'esecuzione dell'oggetto del Contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale deve intercorrere un rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) diretto, nel rispetto della normativa vigente.

2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso il proprio personale a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive



proprietà di Federcalcio o comunque nella sua disponibilità modificazioni e integrazioni.
e destinate a sedi

FEDERCALCIO Servizi Srl

Via Campania, 47 - 00187 ROMA - ITALIA - Telefoni + 39 06 42014288 - + 39 06 42020808

Fax + 39 06 8415027 - E-mail: info@federcalciosrl.it - federcalciosrl@pec.it

C.C.I.A.A. Roma 141567 - C.F. 05166650589 - P.IVA 01365881000 - cod. Trib. 66/48

Cap. Soc. 37.600.000 € i.v. - Socio Unico F.I.G.C. - Soc. soggetta alla dir. e coord. della F.I.G.C.



3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Federcalcio Servizi, la quale si limiterà a fornire al Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Federcalcio Servizi da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

8. Federcalcio Servizi potrà richiedere al Fornitore la sostituzione di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali di Federcalcio Servizi medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle predette risorse a seguito di apposita comunicazione di Federcalcio Servizi.

9. Il Fornitore prende atto che i pagamenti destinati ai dipendenti ed ai consulenti utilizzati, anche se non in via esclusiva, per l'esecuzione del Contratto, dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge applicabile in materia (L. n. 136/2010); in caso di violazione, Federcalcio Servizi risolverà di diritto il Contratto.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Federcalcio Servizi potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art.8. - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a

2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

3. L'obbligo di riservatezza permarrà successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.

4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del Contratto e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salvo espressa autorizzazione di Federcalcio Servizi, e salvo l'utilizzo al fine delle dichiarazioni in ordine alla capacità tecnica e professionale per la partecipazione a procedure pubbliche di selezione.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Federcalcio Servizi potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 9. - Recesso

1. Federcalcio Servizi si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.

2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite, in quanto, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 cod. civ., il Fornitore rinuncia, ora per allora, ad avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese.

Art. 10. - Diffida ad adempiere e Risoluzione

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, Federcalcio ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Fornitore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

2. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste

FEDERCALCIO Servizi Srl

Via Campania, 47 - 00187 ROMA - ITALIA - Telefoni + 39 06 42014288 - + 39 06 42020808

Fax + 39 06 8415027 - E-mail: info@federcalciosrl.it - federcalciosrl@pec.it

C.C.I.A.A. Roma 141567 - C.F. 05166650589 - P.IVA 01365881000 - cod. Trib. 66/48

Cap. Soc. 37.600.000 € i.v. - Socio Unico F.I.G.C. - Soc. soggetta alla dir. e coord. della F.I.G.C.



conoscenza, in via diretta o indiretta, nel corso dell'esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

espressamente nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, Federcalcio Servizi potrà, altresì, risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto;



b) qualora, anche a seguito della comunicazione da parte del Fornitore, della variazione della propria composizione azionaria, gli accertamenti antimafia risultino positivi;

c) in caso di perdita anche solo di uno dei requisiti generali il cui possesso sia stato prescritto in sede di raccolta di offerte/confronto concorrenziale o analoga procedura svolta da Federcalcio Servizi per la selezione del Fornitore;

d) negli altri casi previsti nel Contratto;

e) in caso di grave inadempimento contrattuale o inadempimenti contrattuali reiterati.

3. In caso di risoluzione, Federcalcio Servizi ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso resta salva la facoltà di Federcalcio Servizi di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore del Contratto, al quale non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

Art. 11. - Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e ai sopralluoghi svolti, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità.

2. Il corrispettivo sarà adeguato in conformità a quanto eventualmente previsto dalle condizioni speciali di contratto e dalle disposizioni ivi richiamate.

3. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrente alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni particolari previste in Contratto.

Art. 12. - Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo di cui al precedente art.11 è maturato dal Fornitore, con la cadenza temporale eventualmente prevista nel Contratto, previa verifica di conformità dei beni consegnati e/o dei servizi erogati ai sensi del precedente art. 5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto; solo a seguito della positiva verifica di conformità (periodica o definitiva), il Fornitore potrà emettere la relativa fattura.

2. Nel caso in cui il Contratto preveda più pagamenti dilazionati nel tempo, sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura potrà essere effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Federcalcio Servizi del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione da parte di Federcalcio Servizi del documento unico di regolarità contributiva.

3. Le fatture dovranno essere intestate a "Federcalcio Servizi S.r.l. - Servizi Amministrazione, Finanza e Controllo - Via Campania n.47 - 00187 ROMA".

4. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà mediante

all'atto della stipula del Contratto o, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla accensione del conto corrente o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione finanziaria relativa al Contratto stesso (ivi incluse subforniture e/o subappalti).

5. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni altra modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

6. Federcalcio Servizi potrà verificare, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del Contratto il rispetto degli obblighi contrattuali direttamente assunti con Federcalcio,. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Federcalcio Servizi, ove espressamente richiesto da quest'ultima, copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del Contratto, dal Fornitore stesso, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.

7. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni data fine mese decorrenti dalla ricezione della medesima, salvo che non sia diversamente previsto nel Contratto.

8. Il mancato, ritardato o parziale pagamento della fattura a seguito dell'inadempimento di quanto previsto dai precedenti commi, non potrà essere imputato a responsabilità di Federcalcio Servizi e pertanto il Fornitore non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa anche risarcitoria.

9. In caso di ritardato o parziale pagamento della fattura per cause imputabili a Federcalcio Servizi, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al Fornitore gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

10. Gli interessi moratori saranno, comunque, dovuti solo a seguito di invio, da parte del Fornitore, di formale messa in mora ed a condizione che l'esecuzione del Contratto non abbia dato luogo a contestazioni da parte di Federcalcio Servizi.

11. Resta espressamente convenuto che il ritardato pagamento non farà venir meno l'obbligo del Fornitore all'esecuzione della fornitura o alla esecuzione del servizio. L'eventuale interruzione della fornitura o del servizio costituirà grave inadempimento del Fornitore, nonché causa di risoluzione del Contratto e di escussione della cauzione eventualmente prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito.

Art. 13. - Subappalto e sub affidamento

1. Il Fornitore potrà ricorrere al subappalto sempre che ciò sia dichiarato in offerta unitamente alle specifiche prestazioni che intende subappaltare, previa autorizzazione di Federcalcio Servizi, nel rispetto delle condizioni, limiti, modalità e termini previsti dal contratto.

2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad Federcalcio Servizi la documentazione necessaria perché

FEDERCALCIO Servizi Srl

Via Campania, 47 - 00187 ROMA - ITALIA - Telefoni + 39 06 42014288 - + 39 06 42020808

Fax + 39 06 8415027 - E-mail: info@federcalciosrl.it - federcalciosrl@pec.it

C.C.I.A.A. Roma 141567 - C.F. 05166650589 - P.IVA 01365881000 - cod. Trib. 66/48

Cap. Soc. 37.600.000 € i.v. - Socio Unico F.I.G.C. - Soc. soggetta alla dir. e coord. della F.I.G.C.



bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale, intestato al Fornitore. Gli estremi del conto corrente dedicato dovranno essere comunicati a Federcalcio Servizi dallo stesso Fornitore -

Federcalcio posso esprimere la propria autorizzazione, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel contratto.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.



4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti prescritti per legge richiesti nel contratto per l'esecuzione del servizio.

5. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Federcalcio Servizi revoccherà l'autorizzazione al subappalto.

6. L'eventuale affidamento in subappalto o sub-affidamento dei servizi di cui al Contratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Federcalcio Servizi per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

7. I corrispettivi maturati dal subappaltatore/subaffidatario saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare, nei confronti dei propri subappaltatori/subaffidatari.

8. Il Fornitore si obbliga qualora sia espressamente previsto nel Contratto a trasmettere ad Federcalcio Servizi, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Federcalcio Servizi sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

9. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Federcalcio Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore/subaffidatario o ai suoi ausiliari.

10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto/subaffidamento, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Federcalcio Servizi inadempimenti del subappaltatore/subaffidatario; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Federcalcio Servizi né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni speciali previste in contratto.

15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Federcalcio Servizi potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14. - Disposizioni antimafia

1. Il Fornitore è tenuto all'assoluto e integrale rispetto della normativa antimafia con particolare riferimento al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché per quanto compatibili ed ancora applicabili alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 31 maggio 1965, n. 575, alla L. 19 marzo 1990, n. 55, al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, alla L. 12 luglio 1991, n. 203, alla legge 13 agosto 2010, n. 136 .

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente alla fornitura ovvero all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di Federcalcio Servizi azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura, forniti e/o utilizzati dal Fornitore, lo stesso sarà tenuto a manlevare e tenere indenne Federcalcio Servizi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Federcalcio Servizi sarà comunque tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Resta sin da ora inteso che, qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, il Contratto s'intenderà risolto.

Art. 16. - Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno, derivante dal predetto inadempimento, subito da Federcalcio Servizi medesima.

Art. 17. - Cessione del credito

1. I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti dal Fornitore con il consenso di Federcalcio.

2. Sarà in facoltà di Federcalcio Servizi rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, Federcalcio Servizi potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Fornitore in base alle disposizioni del Contratto o delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Art. 18. - Penali

1. Nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità dei beni consegnati, sarà applicata una penale pari allo 1% dell'ammontare del Contratto stesso, per ogni giorno solare di ritardo sino alla perfetta esecuzione di ogni adempimento ed all'esito positivo di dette verifiche.

2. Nel caso di:

a) ritardo, parziale o mancata consegna dei beni indicati nel Contratto; ovvero

b) ritardo, parziale o mancata consegna dei beni da sostituire nei termini indicati da Federcalcio Servizi, sarà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,5% dell'ammontare del Contratto.

3. Nel caso di esito negativo delle verifiche sulla corretta esecuzione dei servizi, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell'ammontare del Contratto, per ogni giorno solare di ritardo sino alla perfetta esecuzione di ogni adempimento ed all'esito positivo di dette verifiche.

FEDERCALCIO Servizi Srl

Via Campania, 47 - 00187 ROMA - ITALIA - Telefoni + 39 06 42014288 - + 39 06 42020808

Fax + 39 06 8415027 - E-mail: info@federcalciosrl.it - federcalciosrl@pec.it

C.C.I.A.A. Roma 141567 - C.F. 05166650589 - P.IVA 01365881000 - cod. Trib. 66/48

Cap. Soc. 37.600.000 € i.v. - Socio Unico F.I.G.C. - Soc. soggetta alla dir. e coord. della F.I.G.C.



2. Il Fornitore prende atto che in caso di violazione dei suddetti obblighi Federcalcio Servizi, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa, risolverà di diritto il Contratto e provvederà a darne comunicazione alle Autorità competenti.

Art. 15. - Brevetti industriali e diritti d'autore

4. Nel caso di:

a) ritardo, parziale o mancata effettuazione dei servizi indicati nel Contratto; ovvero



b) ritardo, parziale o mancata effettuazione dei servizi da ripetere nei termini indicati da Federcalcio Servizi, sarà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,80/00 dell'ammontare del Contratto.

5. Il Fornitore è esonerato dalla responsabilità per inadempimento, qualora il ritardo e/o la mancata consegna dei beni o esecuzione dei servizi e/o altro inadempimento siano determinati da fatti imputabili ad Federcalcio Servizi ai sensi di quanto previsto degli artt. 1353 e segg. del Codice Civile, ovvero da cause di forza maggiore.

6. Federcalcio Servizi, prima di procedere all'applicazione delle penali, ne darà comunicazione al Fornitore; nella suddetta comunicazione Federcalcio Servizi contesterà l'inadempimento riscontrato e l'ammontare della penale, fissando un termine per la presentazione, da parte del Fornitore, delle proprie ragioni sia sulle contestazioni sia sulla misura della penale.

7. Ove il Fornitore non abbia inviato le proprie deduzioni entro il suddetto termine, ovvero nell'ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte da Federcalcio Servizi, questa applicherà la penale indicata nella suddetta comunicazione.

8. Nel caso in cui Federcalcio Servizi ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le deduzioni del Fornitore, la contestazione dell'inadempimento verrà revocata, ovvero verrà ridotto l'ammontare della penale.

9. Il credito di Federcalcio Servizi derivante dall'applicazione delle penali, verrà compensato, nel rispetto della normativa fiscale, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. A tal fine, Federcalcio Servizi potrà altresì rivalersi anche sulla cauzione definitiva ove fosse stata prestata dal Fornitore.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

11. L'applicazione di penali in misura pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo del Contratto, deve intendersi grave inadempimento del Fornitore. In tal caso Federcalcio Servizi potrà risolvere di diritto il Contratto.

12. L'applicazione delle penali non farà venir meno il diritto di Federcalcio Servizi al risarcimento per il maggior danno.

Art. 19. - Responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile e pertanto tenuto a tenere indenne Federcalcio Servizi per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura o dell'esecuzione del servizio oggetto del Contratto, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore.

Art. 20. - Responsabilità in materia ambientale

Il Fornitore sarà responsabile della corretta applicazione della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano.

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dall'impresa e di cui la stessa intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., potranno essere gestiti direttamente o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati.

Tali attività dovranno essere svolte a cura e spese del Fornitore, ivi compresi gli oneri di trasporto, smaltimento e/o recupero.

Il Fornitore si impegna a non realizzare "depositi temporanei" (così come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs 152/2006) dei rifiuti provenienti dall'attività di manutenzione nei locali o aree di proprietà della Committente, ma provvederà a conferirli giornalmente presso impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento.

Il Fornitore assume l'onere di fornire alla Committente copia dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) attestanti l'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti e provenienti dalle attività oggetto del contratto; la consegna dei FIR in copia dovrà avvenire unitamente alla presentazione della fattura di espletamento dei servizi affidati.

Art. 21. - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del Contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del Contratto.

2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Federcalcio Servizi tratta i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del Contratto.

4. Federcalcio Servizi, in persona del legale rappresentante, è Titolare del trattamento dei dati di cui sopra.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore prende atto ed accetta la designazione del medesimo a Responsabile

FEDERCALCIO Servizi Srl

Via Campania, 47 - 00187 ROMA - ITALIA - Telefoni + 39 06 42014288 - + 39 06 42020808

Fax + 39 06 8415027 - E-mail: info@federcalciosrl.it - federcalciosrl@pec.it

C.C.I.A.A. Roma 141567 - C.F. 05166650589 - P.IVA 01365881000 - cod. Trib. 66/48

Cap. Soc. 37.600.000 € i.v. - Socio Unico F.I.G.C. - Soc. soggetta alla dir. e coord. della F.I.G.C.



Al Fornitore è riconosciuta piena autonomia nella gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione oggetto del presente contratto e si qualificherà a tutti gli effetti "Produttore di rifiuti" ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.152/2006.

esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03.

6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si



impegna a procedere al trattamento dei dati personali - laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate - in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.

8. I trattamenti dei dati personali relativi dovranno essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.

9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196/03.

10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività prestate in esecuzione del Contratto.

Art.22. - Divieti

1. Al Fornitore è fatto divieto di utilizzare, sotto qualsiasi forma, la denominazione, l'immagine o i segni distintivi di FederCalcio o del suo socio unico FIGC.

2. Nessuna comunicazione del fornitore dovrà lasciar intendere o presumere l'esistenza di rapporti commerciali di licenza, sponsorizzazione o similari tra il Fornitore con FederCalcio o con FIGC.

2.La violazione di tali divieti è dedotta in clausola risolutiva espressa del Contratto.

Art.23. - Codice Etico - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

1. FederCalcio Servizi ha adottato Nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, correttezza ed affidabilità, FederCalcio Servizi S.r.l. ha approvato e adottato ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di "Responsabilità amministrativa" delle società, un "Codice Etico" contenente, tra l'altro, i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca e/o intrattenga rapporti con FederCalcio Servizi stessa, nonché un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per FederCalcio servizi S.r.l. ex D.Lgs. 8/6/2001, n. 231" che, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e prevedendo un apparato sanzionatorio in caso di violazione di quanto in esso previsto, dà concretezza all'affermazione dei suddetti principi e valori.

2. Il Fornitore è tenuto a prendere atto di quanto previsto dal "Codice Etico" e dal "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per FederCalcio servizi S.r.l. ex D.Lgs. 8/6/2001, n. 231" entrambi resi disponibili al Fornitore e con la stipula del Contratto dichiara di averne preso visione e l'incondizionata accettazione.

3. Il Fornitore è obbligato ad adottare un comportamento in linea con quanto previsto dai suddetti documenti e comunque a mantenere una condotta tale da non esporre FederCalcio Servizi al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di sicurezza sul lavoro. L'inosservanza di tale obbligo costituirà grave inadempimento del Fornitore e legittimerà FederCalcio Servizi a risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno

Art. 24. - Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.



Vers. :02/2018

FEDERCALCIO Servizi Srl

Via Campania, 47 - 00187 ROMA - ITALIA - Telefoni + 39 06 42014288 - + 39 06 42020808

Fax + 39 06 8415027 - E-mail: info@federcalciosrl.it - federcalciosrl@pec.it

C.C.I.A.A. Roma 141567 - C.F. 05166650589 - P.IVA 01365881000 - cod. Trib. 66/48

Cap. Soc. 37.600.000 € i.v. - Socio Unico F.I.G.C. - Soc. soggetta alla dir. e coord. della F.I.G.C.

Pag.14/14